SERVIZIO DI PULIZIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE CENTRALE E LE SEDI PERIFERICHE DI AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

CAPITOLATO D'ONERI

CODICE CIG N. BDBBEBB0ED

PROGETTO 26134

1. OGGETTO E MODALITA' ESECUTIVE DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di pulizia da eseguirsi secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto – norme tecniche presso la sede centrale AGS in Peschiera del Garda (VR) Via 11 Settembre n. 24 e presso le due sedi periferiche site in Peschiera del Garda (VR) - Piazza Controbastioni di Porta Brescia "sportello clienti" e nel comune di Affi (VR) in via Crivellin, n. 7 "sede distaccata" – progetto 26134. Le modalità esecutive sono dettate dal capitolato speciale d'appalto norme tecniche e dal presente capitolato d'oneri.

2. DURATA E OPZIONI DI PROROGA

Il contratto ha una durata complessiva di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo o da diversa decorrenza comunicata successivamente all'operatore economico affidatario e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Per durata del contratto si intende il periodo di tempo utile entro il quale la stazione appaltante può affidare i singoli servizi, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale. La stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di affidare i servizi in via d'urgenza o di dare esecuzione anticipata al contratto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, si riserva il diritto di esercitare opzioni di proroga contrattuale alle medesime o più favorevoli condizioni di aggiudicazione, previa valutazione in ordine alla duplice circostanza che il contratto conservi margini di apprezzabile convenienza economica e che l'appaltatore abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, secondo la seguente tabella:

	Importo €	Durata
Contratto principale	78.019,20 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 500 oltre IVA	un anno
Proroga n. 1	78.019,20 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 500 oltre IVA	un anno
Proroga n. 2	156.038,40 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 1.000 oltre IVA	un biennio
Proroga n. 3	156.038,40 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 1.000 oltre IVA	un biennio
Totale appalto complessivo	**468.115,20 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 3.000 oltre IVA**	**anni sei**

3. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il direttore dell'esecuzione può nominare un assistente con il compito di vigilare affinché il servizio risulti corrispondente all'offerta.

Ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale – norme tecniche, a cui si fa integrale rinvio, l'appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, alla stazione appaltante il nominativo di un proprio Responsabile del servizio e altresì un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

Al Responsabile del servizio, oltre ai compiti di cui al suddetto art. 19, spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri a persone o beni in conseguenza di inesatta esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

4. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidatogli, restando inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita e non riduce la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza da parte del direttore dell'esecuzione e del suo assistente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla stazione appaltante o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stazione appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione o il suo assistente avrà emanato.

L'appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

5. CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Verona.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi contemplati dal comma 1 dell'art. 122 del Codice.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto:

a) applicazione cumulativa di penali eccedenti il 10% dell'importo contrattuale;
b) cessazione dell'attività, liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale;
c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato.

7. PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture emesse avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento e a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, o di inadempienza contributiva relativamente alle categorie anzidette di soggetti, si applica la disciplina di cui all'art. 11, comma 6, Codice. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata e motivatamente la fondatezza della richiesta,

la stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore.

8. MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è consentita nei termini e nelle modalità di cui ai sensi dell'art. 60 Codice e la modifica dei contratti in corso di esecuzione è consentita nei termini e nelle modalità previste dall'art. 120 del Codice, a cui si fa integrale rinvio.

9. PENALI

Penale per ritardo nell'adempimento

Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dal DEC, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Penali per altri inadempimenti

Nel caso di esecuzione delle prestazioni non a regola d'arte o in difformità dalle prescrizioni dettate dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari ad euro 100 per ogni singolo evento riscontrato.

Procedimento

La stazione appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec.

L'appaltatore, entro un termine di n. 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo pec, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

La stazione appaltante, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui la stazione appaltante, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno, secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del presente capitolato d'oneri.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 122, comma 4, Codice.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da

comportare una penale di importo superiore alla predetta soglia percentuale trova applicazione il precedente articolo 5 lett. a) in materia di risoluzione del contratto del presente capitolato.

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 120 comma 12 del Codice.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto è consentito nel rispetto dei limiti, modalità e delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, a cui si fa integrale rinvio.

12. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore, con le modalità di cui all'art. 106 del medesimo Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in fase di esecuzione, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto secondo quanto stabilito dell'art. 106, comma 8,

richiamato dall'art. 117, comma 3, ultimo capoverso, Codice.

12. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 68, comma 7, Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

13. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 66 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

14. ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DELL'ESECUTORE

In caso di fallimento dell'appaltatore trova applicazione l'art. 124 del Codice.

15. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

Il contratto d'appalto dovrà recare la clausola di conformità agli standard sociali di cui all'art. 57 del Codice.

16. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 lett. a) del Codice, restando salve le eventuali ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 11, dell'art. 119, lett. b) e c) del medesimo.

17. OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELL'APPALTATORE

Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Obblighi in materia di lavoro

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

18. ONERI E OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE

È a totale ed esclusivo carico e spesa dell'appaltatore quanto segue:

a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

b) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente appalto, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, inquadrati adeguatamente per lo svolgimento dell'attività per cui sono preposti alla data dell'offerta, alla categorie e nella località in cui si svolge il servizio; nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è altresì tenuta a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.

c) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

 Il fatto che l'eventuale subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità;

d) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

e) mettere a disposizione tutti i mezzi d'opera, le attrezzature e le maestranze necessarie, di gradimento da parte della stazione appaltante;

f) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, bollo, registrazioni ecc.;

g) fornire tutte le prestazioni, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per il servizio;

h) accettare, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, la coordinazione e la subordinazione alle esigenze di qualsiasi genere che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere, e ciò al fine di garantire, in ogni momento, la piena ed ottimale funzionalità del sistema in esercizio;

i) provvedere allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle normative comunali e del capitolato speciale.

19. CONDIZIONI ESECUTIVE E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore dovrà conformarsi alle condizioni esecutive declinate nel D.M. 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii. recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57, comma 1, del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

20. CONTROLLI

La stazione appaltante effettuerà controlli per verificare la rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito dal capitolato speciale 'appalto norme tecniche.

I controlli consisteranno in:

A. verifica sulla qualità del servizio: volta a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate (efficacia) mediante rilevazioni periodiche di tipo visivo, che saranno eseguite in contraddittorio con l'appaltatore;

I controlli, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- presenza di sporco diffuso sulle superfici;
- presenza di depositi di polvere;
- presenza di impronte;
- presenza di orme;
- presenza di macchie;
- presenza di ragnatele;
- residui di sostanze varie;
- mancata sostituzione dei sacchetti portarifiuti;
- mancata vuotatura di cestini e posacenere;
- assenza di carta igienica;
- assenza di sapone;
- assenza di asciugamani;
- assenza di contenitori per assorbenti igienici.

B. verifica della regolarità nell'esecuzione delle prestazioni: volto a misurare a seguito di ispezioni visive, la puntualità nell'esecuzione delle stesse (ad esempio rispetto dei programmi stabiliti, completezza della prestazione ecc..).

I controlli, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Capitolato speciale norme tecniche;
- l'orario di entrata ed uscita, nonché il servizio eseguito;
- utilizzo della divisa di lavoro;
- utilizzo di prodotti o attrezzature a norma e prodotti provvisti della scheda di sicurezza.

21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

21.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Il servizio nel suo complesso deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene dei Comuni di Peschiera del Garda e Affi (VR).

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

21.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Azienda, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17,lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante altresì le notizie di cui al comma 28 della stessa norma, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

21.3 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela cui all'art. 15 del decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33.

2. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei vari cantieri, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.